Fascicolo di bilancio 2021

25 marzo 2022



Adempimenti finali per approvazione del bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, anche il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl.

Termini indicativi					
Adempimenti	Scadenze indicative	Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze		
 Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; rendiconto finanziario (se obbligatorio). 	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	31.03 ¹	30.05 ¹		
Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).	Il bilancio deve restare depo- sitato nella sede della società durante i 15 giorni che				
Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.	precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.				
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. E fino a quando il bilancio non sia approvato.	15.04 ¹ 14.06 ¹			
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea ² .	Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04 ¹ 21.06 ¹			
Assemblea di approvazione del bilancio ³ .	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ⁴ .	30.04 ¹	29.06 ¹		
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05 ¹	29.07 ¹		
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del 11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	30.11 (se l'esercizio coincide con l'anno solare)			
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei ne termini di legge.			

^{1.} In caso di anno bisestile si toglie un giorno.

Note

L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).

³ L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

^{4.} Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.).



Adempimenti finali per approvazione del bilancio (segue)

Redazione del progetto di bilancio

Secondo schemi obbligatori

- Stato patrimoniale.
- Conto economico.
- Nota integrativa.
- Rendiconto finanziario (solo per i bilanci in forma ordinaria).

Stesura della relazione sulla gestione (se obbligatoria) Da riportare sul libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio amministrazione.

Da parte degli amministratori.

Comunicazione del bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

Controllo del bilancio e della relazione sulla gestione, con successiva redazione della relazione degli organi di controllo

Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Da riportare sull'apposito libro.

Da parte del collegio sindacale е del incaricato soggetto della revisione legale.

Deposito del bilancio presso la sede della società unitamente a:

- relazione sulla gestione;
- relazione degli organi di controllo;
- copie integrali degli ultimi bilanci delle società controllate oppure, in alternativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società incluse nel consolidamento;
- prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società

Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato bilancio.

> I soci possono prenderne visione

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'APPROVAZIONE **DEL BILANCIO**

S.p.a.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea; il termine è aumentato a 30 giorni per le società quotate.

Tali adempimenti sono derogabili ai sensi dell'art. 2366, c. 3 C.C., se previsto nello statuto, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, consentendo la convocazione con avviso ai soci mediante mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

Assemblea da tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

S.r.l.

- Con raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo (art. 2479-bis).
- L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Avviso di convocazione

Convocazione

assemblea

dei soci per

approvazione

bilancio

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare; è opportuno che rechi le indicazioni per l'eventuale seconda convocazione.

Assemblea totalitaria

- Per le S.r.l. la deliberazione è altresì adottata a prescindere dalle modalità di convocazione quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti, o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (art. 2479-bis C.C.).
- In mancanza della convocazione formale, l'assemblea di S.p.a. è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366



Adempimenti finali per approvazione del bilancio (segue)

Delibera di approvazione del bilancio e, nella stessa sede, delibera sulla destinazione degli utili.

Da riportare sul libro delle assemblee dei soci.

Distribuzione utili

Art. 27, cc. 1 e 5 D.P.R. 600/1973

Elenco

soci

- La società di capitali opera una ritenuta del 26,00%, a titolo d'imposta sugli
 utili, in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a
 partecipazioni, non possedute nell'esercizio dell'impresa.
- Le ritenute sui dividendi devono essere versate entro il 15.04, 15.07, 15.10 e 15.01 di ciascun anno, se operate nel trimestre solare precedente (art. 8, n. 5 D.P.R. 602/1973).
- In relazione a **partecipazioni qualificate**¹ non deve essere operata alcuna ritenuta, per gli utili maturati fino al 2017.
- Per gli utili maturati e percepiti dal 2018 si applica la ritenuta d'imposta del 26%.

La **delibera** di distribuzione di utili ai soci deve essere assoggettata a **registrazione** (art. 4 Tariffa, Parte Prima D.P.R. 131/1986) entro **20** giorni dalla delibera stessa (Risoluzione 22.11.2000, n. 174/E).

Invio telematico del bilancio al Registro delle Imprese, unitamente a:

- verbale dell'assemblea che approva il bilancio;
- relazione sulla gestione (se obbligatoria);
- relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale;
- elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio.

Entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 C.C.)

I documenti devono essere conservati per 10 anni.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

S.p.a. e S.a.p.a. non quotate

- Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio deve essere depositato, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'elenco dei soci alla data dell'assemblea che approva il bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute e dei soggetti, diversi dai soci, che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime.
- L'elenco deve essere corredato con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci, a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Nel caso in cui non vi sia stata alcuna variazione, rispetto a quello già depositato, l'elenco non deve essere inviato (ma confermato).

È stato abrogato l'obbligo di tenuta del libro dei soci in capo alle S.r.I., con conseguente modifica delle disposizioni dell'art. 2478-bis C.C.

Pertanto, in sede di deposito al Registro delle Imprese del bilancio, non deve più essere allegato l'elenco dei soci. Circ. Consiglio nazionale notariato 21.08.1993, n. 1943

> Art. 12 D.P.R. 558/1999

Art. 16, c. 12-octies D.L. 185/2008

S.r.l.

Nota¹

Sono non qualificate le partecipazioni, i titoli o diritti che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 2% o al 20% (società di capitale), ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5% o al 25% (società di persone), secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (art. 67, c. 1, lett. c-bis Tuir). La disciplina previgente resta in vigore per gli utili maturati fino all'esercizio 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1.01.2018 al 31.12.2022.



Principi di redazione del bilancio d'esercizio

Gli articoli 2423 e 2423-bis Codice Civile contengono i principi generali di redazione del bilancio. In particolare, l'art. 2423, c. 3-bis C.C., introdotto dal D. Lgs. 139/2015, dispone che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

L'OIC ha pubblicato il documento OIC 11, intitolato "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio" per recepire le modifiche legislative. Tra le indicazioni ivi contenute, quelle di maggiore interesse attengono, stanti le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 139/2015, ai principi di prevalenza della sostanza sulla forma (o rappresentazione sostanziale) e di rilevanza.

legislative. Tra le 139/2015, ai princi
BILANCIO
PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE Art. 2423 C.C.

Redazione

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio.

Composizione

- Stato patrimoniale (art. 2424 C.C.).
- Conto economico (art. 2425 C.C.).
- Rendiconto finanziario.
- Nota integrativa (art. 2427 C.C.).

Moneta di conto

Unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Chiarezza

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza.

Rappresentazione veritiera¹ e corretta

- Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto:
 - situazione patrimoniale;
 - situazione finanziaria;
 - risultato economico dell'esercizio.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

- La nota integrativa deve motivare la deroga e indicare l'influenza sulla rappresentazione della:
 - situazione patrimoniale;
 - situazione finanziaria;
 - risultato economico.
- Gli eventuali utili devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Informazioni complementari

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Deroga per irrilevanza

- Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla disposizione.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE Art. 2423-ter C.C. Comparazione con l'esercizio precedente

Se le voci non sono comparabili, quelle

comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Divieto compensi di partite

Sono vietati i compensi di partite.

indicato l'importo dell'esercizio precedente.

Nota¹

L'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato.



Principi di redazione del bilancio d'esercizio (segue)

Tavola n. 1

Principi generali di redazione del bilancio (art. 2423-bis Codice Civile)

- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
- La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
- Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
- Si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o
 del pagamento.
- Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe a tale principio sono consentite in **casi eccezionali**; la nota integrativa deve motivare la deroga, indicando l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Tavo	la n.	2
------	-------	---

Postulati del bilancio (Oic)

Prudenza	Sulla base di quanto previsto dal Codice Civile, sono individuate altre fattispecie di applicazione pratica del postulato. Ad esempio, gli utili derivanti dall'iscrizione di imposte anticipate sono rilevat solo se ragionevolmente certi, mentre tale cautela non è prevista per le imposte differite.
Prospettiva della continuità aziendale	Gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni relative alla permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se vengono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro d almeno 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2184 C.C., ne devono tenere conto nella redazione de bilancio d'esercizio e darne adeguata informativa.
Rappresentazione sostanziale Sostanza dell'operazione o del contratto	 La prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione de diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da ur contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazion che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.
Competenza	Si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
Costanza nei criteri di valutazione	I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvi casi eccezionali Ciò rende più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degla amministratori.
Rilevanza	 Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio. Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi sia quantitativi. I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.
Comparabilità	 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. L'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" disciplina la declinazione pratica di tale previsione e, in particolare, gli effetti che si producono sul bilancio comparativo in conseguenza de cambiamenti di principi contabili o correzione di errori rilevanti. Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore ossia deve essere scevro da distorsioni preconcette nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.



Principi di redazione del bilancio d'esercizio (segue)

PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

PRESUPPOSTO FONDAMENTALE

Con l'entrata in vigore, nel marzo 2018, del principio OIC 11, è definito il concetto di continuità aziendale, come "la capacità dell'impresa di costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale, relativo ad un **periodo di almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio".

Il principio della continuità aziendale, come ricorda l'art. 2423-bis, c. 1, n. 1, C. C., è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

L'organo amministrativo deve procedere alla valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Conseguentemente, le attività e le passività devono essere valutate e classificate tenendo conto che l'impresa sia in grado di procedere nel normale svolgimento della sua attività

SEGNALAZIONI NELLA NOTA INTEGRATIVA

- Nel caso in cui si dovessero riscontrare incertezze nella valutazione prospettica della continuità aziendale sarà compito della direzione dell'azienda riportare, con chiarezza, nella nota integrativa le informazioni relative ai "fattori di rischio", alle "assunzioni effettuate" e alle "incertezze identificate", nonché ai "piani aziendali futuri" predisposti per fronteggiare tali incertezze, nonché le ragioni che qualificano la significatività delle incertezze e le, conseguenti, ricadute che possano avere sulla continuità aziendale.
- Un tipico esempio in cui si riscontrano incertezza nella valutazione della continuità aziendale è rappresentato dalle situazioni di crisi aziendale.

In queste situazioni l'OIC 11 prevede che la direzione aziendale, una volta ravvisata l'insussistenza della continuità aziendale (sia nel caso in cui si sia manifestata o non si sia ancora manifestata una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del C.C.) e ritenuto che non ci sia alternativa alla cessazione dell'attività, debba procedere alla valutazione del bilancio attenendosi ai criteri di funzionamento (quindi mantenendo i criteri di valutazione della continuità aziendale), senza però tralasciare di considerare l'impatto derivante dal limitato orizzonte temporale residuo (ad esempio, delle immobilizzazioni, valutazione materiali ed immateriali, terrà conto della limitata prospettiva del loro impiego).

MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Nella riforma della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che quindi deve essere maggiormente monitorato al fine di evidenziare sul nascere lo stato di crisi e definire così le opportune contromisure.

Lo stato di crisi è definito come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per l'impresa si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Il monitoraggio della continuità aziendale, integrato dall'esame degli indicatori della crisi, deve stabilmente entrare nelle procedure di controllo effettuate dagli organi sociali e dai revisori delle imprese, al fine di far emergere in tempi utili i segnali della crisi.

Indicatori di crisi sono quegli squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i 6 mesi successivi (arco temporale di monitoraggio più breve).

- Inoltre, ai sensi dell'art. 2086 C.C. l'imprenditore che opera in forma collettiva o societaria deve:
 - istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato;
 - assicurarsi che tale assetto sia in grado di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale;
 - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.



Riduzione del capitale sociale per perdite

Il decreto Milleproroghe 2022 ha esteso il regime di sospensione delle perdite anche per quelle generatisi nel corso del 2021. Il regime di sospensione delle perdite è stato previsto dall'art. 1, c. 266 L. 178/2020, che ha innovato la normativa in tema di rinvio dei provvedimenti da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società, contenuta nell'art. 6 D.L. 23/2020. Ai sensi di tali disposizioni, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, era possibile non applicare gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter C.C. e non operava la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5° esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. La schematizzazione che segue riguarda le società a responsabilità limitata.

PERDITA SUPERIORE A 1/3 DEL CAPITALE¹

Convocazione dell'assemblea

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di **perdite**, gli amministratori devono, **senza indugio**, **convocare l'assemblea** dei soci per gli opportuni provvedimenti.

CAPITALE NON DIMINUITO SOTTO IL LIMITE LEGALE Art. 2482-bis C.C.

Prima assemblea

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, nei casi previsti, del collegio sindacale o del revisore.

Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno 8 giorni prima dell'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista.

Seconda assemblea

Se **entro l'esercizio successivo** la perdita non è diminuita a meno di 1/3, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il revisore devono chiedere al **tribunale** che sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede mediante decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori.

RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE Art. 2482-ter C.C.

Convocazione dell'assemblea

- Se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare alternativamente:
 - la **riduzione del capitale** e il **contemporaneo aumento** del medesimo a una cifra non inferiore al minimo;
 - la trasformazione della società;
 - la **liquidazione** della società, in conseguenza dello scioglimento.

PERDITA NON SUPERIORE A 1/3 DEL CAPITALE

RIDUZIONE FACOLTATIVA

Si ha riduzione facoltativa quando le perdite risultano inferiori a 1/3 del capitale sociale. Si dispone in merito alla perdita in sede di approvazione del relativo bilancio. L'unica conseguenza è il blocco della libera ripartizione degli utili finché il capitale non sia integrato o ridotto in misura corrispondente.

Nota¹

Il Consiglio notarile di Milano, con la massima n. 122/2011, ha chiarito che la presenza di perdite superiori a 1/3 del capitale (e delle riserve), anche tale da ridurre il capitale a un importo inferiore al minimo legale, non impedisce l'assunzione di una delibera di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite a un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale.



Riduzione del capitale sociale per perdite (segue)

- Per le società di capitali, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 6 del D.L. 23/2020:
 - è possibile coprire le perdite generatesi nel corso dell'esercizio 2021 entro i termini di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2026;
 - **anche nel 2022** non opera la causa di scioglimento per perdite generate nell'esercizio 2021.
- Analogamente al 2020, anche per il 2021 rilevano le perdite generatesi nell'esercizio in corso (dunque, al 31.12.2021).
- Ne deriva che beneficiano della proroga normativa anche le società con esercizi "a cavallo", purché il termine del 31.12.2021 rientri nel corso dell'esercizio.

Pertanto, come per le perdite (sia da Covid-19, sia "estranee") prodotte nell'esercizio in corso al 31.12.2020, anche quelle imputabili all'esercizio in corso al 31.12.2021 sono oggetto di sterilizzazione per un quinquennio.

Esemplificando, sono attratte anche le società con esercizio che va dal 1.07.2021 al 30.06.2022.

NOVITÀ DECRETO MILLEPROROGHE 2022

Art. 3, c. 1-ter D.L. 30.1.22021, n. 228

Quinquennio sterilizzazione perdite

- Il periodo per coprire le perdite 2021 è autonomo rispetto a quelle relative al 2020. Pertanto, dovranno essere recuperate entro i termini per l'approvazione del bilancio:
 - 2025, le perdite "2020";
 - 2026, le perdite "2021".

Fattispecie non interessate Regole ordinarie senza deroga

- Se la perdita «erode» il capitale sociale la società non potrà distribuire dividendi finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433, c. 3 C.C.).
- Le perdite incidono sui limiti ex art. 2412 C.C. entro i quali la Spa è legittimata all'emissione dei prestiti obbligazionari (doppio del capitale sociale).
- La perdita incide sul reintegro della riserva legale (1/5 del capitale sociale art. 2430 C.C.).

Nota bene

- È comunque possibile coprire le perdite generatesi nel corso dell'esercizio 2021.
- L'effettiva consistenza del capitale netto deve risultare negli atti e nella corrispondenza della società (art. 2250, c. 2 C.C.).

INFORMATIVA SULLE PERDITE IN NOTA INTEGRATIVA

Esempio n. 1

Perdite 2021 che, sommate a quelle 2020, riducono il capitale al di sotto del minimo

Patrimonio netto 1.01.2020

- Capitale sociale: € 200.000,00.
- Riserve: € 0,00 (si suppone, per semplicità espositiva, che al 1.01.2018 fossero pari a € 10.000,00 e interamente destinate alla copertura integrale della perdita 2019 di € 10.000,00).

	Anno	Perdite	Rinvio ex art. 6, c. 2 D.L. 23/2020 (2482-bis C.C.)	Rinvio ex art. 6, c. 3 D.L. 23/2020 (2482-ter C.C.)	Termine copertura entro approvazione	Movimenti dell'esercizio
Perdite	2020	160.000	160.000		Bilancio al 31.12.2025	0
	2021	120.000		120.000	Bilancio al 31.12.2026	0

Informativa sulle perdite ex art. 6, c. 4 D.L. 23/2020

- Copertura perdita 2020 (art. 2482-bis c.c.): essa riduce il capitale sociale di oltre 1/3 e, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 23/2020, vigente ante D.L. 228/2021, è stata rinviata fino al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025.
- Copertura perdita 2021: essa, unita a quella del 2020, determina l'applicazione dell'art. 2482-ter c.c.; tuttavia, per effetto del D.L. 228/2021 (art. 3, c. 1-ter), che ha modificato l'art. 6, c. 3 D.L. 23/2020, le disposizioni del menzionato art. 2482-ter possono essere differite al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026.



Sospensione degli ammortamenti 2021

L'art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è prevista la possibile deduzione della quota di ammortamento sospesa sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Irap. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è stata estesa all'esercizio successivo.

	Soggetti	Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Sono, quindi, interessati i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile e nel rispetto dei Principi contabili nazionali. Possono, pertanto, beneficiare della disposizione non solo le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, ma anche le imprese che redigono il
	Oggetto Oic 9	bilancio in forma abbreviata (comprese le microimprese). La deroga può essere applicata a: - singoli cespiti; - gruppi di immobilizzazioni (D.M. 31.12.1988); - intera voce di bilancio;
DISCIPLINA TEMPORANEA		purché la scelta sia coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.
	Opzione	 Per l'esercizio in corso al 15.08.2020 era possibile, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. L'applicazione della disciplina è stata estesa all'esercizio successivo a quello in corso al 15.08.2020 (a prescindere dal comportamento adottato nel 2020).
	Periodi	 Esercizio in corso alla data del 15.08.2020 (bilancio relativo al 2020). Esercizio successivo (bilancio relativo al 2021)¹.
	Prolungamento del piano originario	La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
OBBLIGHI		I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (al netto delle imposte differite).
	Riserva	 In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. In mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
OBBLIGHI	Nota integrativa	 La nota integrativa dà conto: delle ragioni della deroga; dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile; dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
Nota ¹ il richiamo		ede di conversione in legge del D.L. 4/2022 sembra che riscriva la norma eliminando o al 2020 e specificando l'applicazione per i periodi relativi agli esercizi in corso al



La nota integrativa è parte integrante del bilancio d'esercizio, avendo la funzione di completare i dati dei prospetti contabili dello stato patrimoniale e del conto economico, al fine di descrivere e informare i destinatari del bilancio non solo sull'origine e le caratteristiche dei valori quantitativi, ma anche sulle modalità con cui è stata svolta la gestione. Il contenuto minimo della nota integrativa è dettato dall'art. 2427 C.C.

Si ricorda il permanere dell'obbligo di compilazione dell'informativa dei contributi ricevuti da PA, o soggetti equiparati, così come previsto dalla L. 124/2017.

Esempio

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al

Premessa

Il bilancio chiuso al di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c. 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2425-ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C.

Principi di redazione

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio:
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze, né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell'attività.

[oppure]

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, sono state identificate significative incertezze e qui di seguito sono illustrate tali incertezze e piani aziendali futuri per farvi fronte.

[Specificare]

[oppure]



Esempio (segue)

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività ma, non essendo ancora state accertate le cause di scioglimento, la valutazione delle voci dell'attivo e del passivo è stata effettuata tenendo conto di un limitato orizzonte temporale di riferimento.

[Specificare i riflessi di tale criterio: ad esempio, revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9, recuperabilità delle imposte anticipate, ecc.]

.....

[oppure]

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, si è accertata una causa di scioglimento e, consequentemente, è venuta meno la prospettiva di continuità aziendale, pertanto la valutazione delle voci dell'attivo e del passivo è stata effettuata applicando i criteri di funzionamento tenuto conto di un limitato orizzonte temporale di riferimento.

[Specificare i riflessi di tale criterio: ad esempio, revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9, recuperabilità delle imposte anticipate, ecc.]

.....

Il bilancio è redatto in unità di euro.

[oppure]

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in unità di euro. La nota integrativa è redatta in migliaia di

Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-19)

Premesso che con l'art. 7 del D.L. 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19, va comunque data una opportuna informativa. In particolare:

in presenza del presupposto di continuità aziendale, se non ci sono incertezze sottolineare che l'emergenza sanitaria non impatta (ad esempio, la società opera nel settore della grande distribuzione o nel settore medicale)

ovvero

se ci sono incertezze, descrivere le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio e fornire le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, descrivere tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

In assenza del presupposto di continuità aziendale, se correlata all'emergenza sanitaria specificare che il bilancio è stato predisposto mantenendo i valori di continuità come consentito dall'art. 7 del DL 23/2020 ovvero se non legata all'emergenza sanitaria si applicano le ordinarie disposizioni di cui all'art. 2423-bis comma 1, n.1 e all'OIC 11. Qui di seguito a titolo indicativo, e non esaustivo, sono riportati gli indicatori finanziari riportati dal principio di revisione 'Isa Italia 570' che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento:

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.]



Esempio (segue)

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

Casi eccezionali ex art. 2423, c. 5 C.C.

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423, c. 5 del Codice Civile.

[ovvero Illustrare la deroga]

In una specifica sezione della nota integrativa è indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

- omissis -

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C. sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Ai sensi dell'OIC 24 par. 37, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19. [Eliminare se non applicabile].

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in ... anni.

I costi di sviluppo derivano dall'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite, anteriormente all'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la loro vita utile *[ovvero nel caso non fosse possibile stimare attendibilmente la vita utile sono ammortizzati in ... anni]*. I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi aziendali, in presenza di benefici economici futuri e di recuperabilità del costo, ed è ammortizzato secondo la sua vita utile, tenendo conto di tutte informazioni disponibili per stimare il periodo nel quale si manifesteranno i benefici economici [ovvero nel caso non fosse possibile stimare attendibilmente la vita utile è ammortizzato in ... anni].

In particolare, ai sensi di quanto disposto dall'OIC 24 ai par. 68 e 92, i criteri utilizzati per la stima della vita utile dell'avviamento sono stati i seguenti: [specificare].

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

- omissis -

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.



Esempio (segue)

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

Rivalutazione L.126/2020 e L. 178/2020, c. 83 [eliminare se non applicabile]

La società si è avvalsa della facoltà prevista dalla L.126/2020 e dalla L.178/2020 che ha esteso il riallineamento anche agli asset immateriali privi di autonomia giuridica, quali l'avviamento e gli altri oneri pluriennali *[eliminare se non applicabile]*, rivalutando i beni immateriali. I valori iscritti non sono superiori ai valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa (valore d'uso), nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati (valore di mercato).

La rivalutazione è stata contabilizzata attraverso la seguente modalità [specificare modalità: A) rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento, B) rivalutazione del solo costo storico (valore lordo), C) riduzione del solo fondo ammortamento.

[Specificare, ove significative le modalità applicative: categorie omogenee di beni ovvero singoli beni].

La rivalutazione è stata imputata nella specifica voce del patrimonio netto 'Riserva da rivalutazione ex L. 126/2020.

Note sull'applicazione dell'art. 60, comma 7-bis D.L. 104/2020 – 'sospensione ammortamenti' [eliminare se non applicabile]

La società si è avvalsa nell'esercizio precedente della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2426, c. 1, n. 2 riguardante l'ammortamento annuo.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 25.02.2022, n. 15, la società si è avvalsa, anche per l'esercizio in corso, della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2426, c. 1, n. 2 riguardante l'ammortamento annuo per le seguenti ragioni [specificare]

[Specificare, inoltre, le modalità di applicazione: singoli elementi, gruppi di immobilizzazioni o l'intera voce di bilancio, nonché la percentuale di riduzione dell'aliquota di ammortamento]

[Indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio]

[Ove significativo specificare ai sensi del documento interpretativo n. 9 OIC dell'Aprile 2021 punto 11, se la quota sospesa, per intero o in misura ridotta, comporta il recupero della medesima negli anni 'a seguire' attraverso uno slittamento del periodo di ammortamento oltre quanto stabilito dal piano originario ovvero una ridistribuzione della quota sospesa sugli anni a venire lasciando invariato il piano di ammortamento iniziale.]
[Indicare l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali]

Note sull' applicazione del D.Lgs 139/2015 [eliminare le parti non applicabili] Avviamento

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs 139/2015, si è scelto di non applicare le disposizioni di cui all'OIC 24 par. da 66 a 70 inerenti l'ammortamento dell'avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, e pertanto ai sensi dell'OIC 24 par.107 l'avviamento è stato contabilizzato in conformità del precedente principio contabile.

Costi accessori relativi ai finanziamenti

La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i costi relativi ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce 'Altre' delle immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati in conformità al precedente principio contabile.

Beni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato

La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i beni acquistati negli anni precedenti continuano ad essere iscritti sulla base del precedente principio contabile.

Immobilizzazioni materiali

- omissis -

Rivalutazione L.126/2020 e L. 178/2020, c. 83 [eliminare se non applicabile]

La società si è avvalsa della facoltà prevista dalla L.126/2020 e dalla L.178/2020 che ha esteso il riallineamento anche agli asset immateriali privi di autonomia giuridica, quali l'avviamento e gli altri oneri pluriennali *[eliminare se non applicabile]*, rivalutando i beni immateriali. I valori iscritti non sono superiori ai valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa (valore d'uso), nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati (valore di mercato).

La rivalutazione è stata contabilizzata attraverso la seguente modalità [specificare modalità: A) rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento, B) rivalutazione del solo costo storico (valore lordo), C) riduzione del solo fondo ammortamento.

[Specificare, ove significative le modalità applicative: categorie omogenee di beni ovvero singoli beni].

La rivalutazione è stata imputata nella specifica voce del patrimonio netto 'Riserva da rivalutazione ex L. 126/2020. [ovvero]

Gli amministratori hanno ritenuto di dover modificare la vita utile residua dei beni rivalutati in quanto al momento dell'effettuazione originaria di tale stima si era tenuto conto di una evoluzione tecnologica del settore che si è rivelata inferiore a quella attesa. Inoltre, le spese di manutenzione costantemente effettuate nel tempo hanno apportato benefici superiori a quelli originariamente stimati e pertanto si ritiene che i beni siano in grado di dare utilità all'impresa per un periodo superiore a quello della originaria vita utile stimata; conseguentemente, a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2021 gli ammortamenti sono stati rideterminati sulla base della nuova vita utile.



Esempio (segue)

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato [ovvero specificare ente che ha erogato le somme] sono stati rilevati, in conformità con l'OIC 16 par. 87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

[Nel caso di applicazione del metodo diretto]

Sono stati rilevati applicando il metodo diretto e pertanto portati a riduzione delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

[Nel caso di applicazione del metodo indiretto]

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico "A5 altri ricavi e proventi", e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l'iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Note sull'applicazione dell'art. 60, comma 7-bis D.L. 104/2020 – 'sospensione ammortamenti' [eliminare se non applicabile]

La società si è avvalsa nell'esercizio precedente della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2426, c. 1, n. 2 riguardante l'ammortamento annuo.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 25.02.2022, n. 15, la società si è avvalsa, anche per l'esercizio in corso, della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2426, c. 1, n. 2 riguardante l'ammortamento annuo per le seguenti ragioni [specificare] [Specificare, inoltre, le modalità di applicazione: singoli elementi, gruppi di immobilizzazioni o l'intera voce di bilancio, nonché la percentuale di riduzione dell'aliquota di ammortamento]

[Indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio]

[Ove significativo specificare ai sensi del documento interpretativo n. 9 OIC dell'Aprile 2021 punto 11, se la quota sospesa, per intero o in misura ridotta, comporta il recupero della medesima negli anni 'a seguire' attraverso uno slittamento del periodo di ammortamento oltre quanto stabilito dal piano originario ovvero una ridistribuzione della quota sospesa sugli anni a venire lasciando invariato il piano di ammortamento iniziale.]

[Indicare l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali]

Note sull'applicazione del D.Lgs 139/2015 [eliminare le parti non applicabili]

Costi accessori relativi ai finanziamenti

La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i costi relativi ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce 'Altre' delle immobilizzazioni materiali ed ammortizzati in conformità al precedente principio contabile.

Cespiti con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato

La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i cespiti acquistati negli precedenti continuano ad essere iscritti sulla base del precedente principio contabile.

Operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sono rilevate, conformemente alla normativa civilistica vigente, sulla base del 'metodo patrimoniale' che prevede la contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione di competenza.

L'adozione della 'metodologia finanziaria' avrebbe comportato la contabilizzazione a conto economico, in luogo dei canoni, delle quote di ammortamento sul valore dei beni acquisiti in leasing, commisurate alla durata di utilizzo, e degli interessi sul capitale residuo finanziato, oltre all'iscrizione dei beni nell'attivo patrimoniale e del residuo debito nel passivo patrimoniale.

La sezione specifica di nota integrativa riporta le informazioni correlate agli effetti della 'metodologia finanziaria'.

- omissis -

Titoli non immobilizzati

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. [Specificare se anche per i titoli non immobilizzati è stato applicato il costo ammortizzato]. [Nel caso di valutazione dei titoli dell'attivo circolante ai sensi dell'art. 20-quater D.L. 119/2018]

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al valore d'iscrizione risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2021, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 20-quater D.L. 119/2018, all'anno 2020 dal Decreto del 17.07.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che consente di derogare al criterio ordinario di valutazione prescritto dal Codice Civile, sussistendo le condizioni per le quali le differenze tra valore di mercato e valore di iscrizione non derivano da perdite durevoli di valore.

Qualora ricorra la casistica, nell'apposita sezione della presente nota integrativa andranno specificate, ove rilevanti, in maniera analitica per i diversi titoli, le differenze tra valore di bilancio, il valore di iscrizione e il valore di mercato, nonché gli effetti patrimoniali e economici che si sarebbero determinati in assenza dell'applicazione della deroga.

- omissis -



Esempio (segue)

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

- omissis -

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito sono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 22 del Codice Civile.

La tabella sottostante dettaglia le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in essere:

Descriz.	Riferim. contratto società di leasing	Valore attuale rate non scadute	Interessi passivi di compet.	Costo storico	F.di ammort. inizio esercizio	Ammort. esercizio	Rettifich e valore esercizio	Valore contabil e
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Tot	ale	0	0	0	0	0	0	0

- omissis -

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

- omissis -

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

	Valore di inizio esercizio	Utilizzo per copertura perdite	Altri movimenti	Valore di fine esercizio
Legge n. 576/1975	0	0	0	0
Legge n. 72/1983	0	0	0	0
Legge n. 408/1990	0	0	0	0
Legge n. 413/1991	0	0	0	0
Legge n. 342/2000	0	0	0	0
Legge n. 350/2003	0	0	0	0
Legge n. 266/2005	0	0	0	0
Legge n. 2/2009	0	0	0	0
Legge n. 147/2013	0	0	0	0
Legge n. 208/2015				
Legge n. 232/2016				
Legge n. 145/2018				
Legge n. 126/2020				
Altre rivalutazioni				
Altre	0	0	0	0
Totale Altre rivalutazioni	0	0	0	0
Totale Riserve di rivalutazione	0	0	0	0

Riserva indisponibile Art. 7-ter Legge 126/2020

[Specificare l'ammontare e la formazione della riserva indisponibile ai sensi dell'art. 7-ter della L.126 del 13 ottobre 2020 – sospensione ammortamenti]



Esempio (segue)

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

Perdite e riduzioni di capitale

Con riferimento alle perdite d'esercizio superiori a un terzo del capitale, nelle differenziate fattispecie che siano tali o meno da ridurre il capitale sotto il limite di legge, conseguite nell'esercizio e nell'esercizio precedente a quello in corso, evidenziare ai sensi del comma 4, dell'art. 6 del D.L. 23/2020 come modificato dall'art. 1, c. 266 del L. 178/2020 e successivi provvedimenti ed emendamenti, le movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0
Riserve	0	0	0	0	0	0	0
Perdite d'esercizio anno precedente	0	0	0	0	0	0	0
Perdita d'esercizio a copertura posticipata	0	0	0	0	0	0	0
Perdita d'esercizio	0	0	0	0	0	0	0
Utile d'esercizio	0	0	0	0	0	0	0
Copertura perdita	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Netto	0	0	0	0	0	0	0
Verifica del valore minimo della perdita	0	0	0	0	0	0	0

- omissis -

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

- omissis -

Altri ricavi e proventi

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Contributi in conto esercizio	0	0	0
Altri			
Rimborsi spese	0	0	0
Contributi contrattuali	0	0	0
Plusvalenze di natura non finanziaria	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze attive	0	0	0
Altri ricavi e proventi	0	0	0
Totale altri	0	0	0
Totale altri ricavi e proventi	0	0	0



Esempio (segue)

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

Contributi in conto esercizio

[Dettagliare se significativi i contributi in conto esercizio conseguenti ai benefici disposti per far fronte all'emergenza Covid, quali ad esempio: i contributi a fondo perduto (art. 25 del Decreto Rilancio 34/2020), il credito d'imposta locazione immobili a uso non abitativo (art. 28 del Decreto Rilancio 34/2020).]

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Contributi in conto esercizio	0	0	0
Altri			
Provvigioni attive	0	0	0
Proventi per royalties, brevetti, marchi	0	0	0
Proventi immobiliari	0	0	0
Rimborsi spese	0	0	0
Personale distaccato presso altre imprese	0	0	0
Contributi contrattuali	0	0	0
Rimborsi assicurativi	0	0	0
Plusvalenze di natura non finanziaria	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze attive	0	0	0
Ripristino valore di precedenti svalutazioni	0	0	0
Contributi in conto capitale (quote)	0	0	0
Altri ricavi e proventi	0	0	0
Totale altri	0	0	0
Totale altri ricavi e proventi	0	0	0

- omissis -

ALTRE INFORMAZIONI

- omissis -

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 22-quater del Codice Civile: **Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-19)**

In tale sezione dare delle indicazioni (se il caso suddivise per aree di attività: operativa, investimento, finanziamento e ristrutturazione e/o cambio business model) in merito a:

- contrazione dei ricavi nell'esercizio successivo al 31.12.2021;
- impatti sui contratti esistenti;
- andamento della filiera o del settore di appartenenza;
- ridefinizione delle politiche di investimento;
- riorganizzazione degli spazi per salvaguardare la distanza di sicurezza;
- accordi con i principali clienti e fornitori (relativi, ad esempio, alla ridefinizione dei tempi di incasso e di pagamento);
- eventuali accordi stipulati con gli Istituti di credito (es. moratorie) e altri finanziatori (es. altre società del gruppo);
- decisioni assunte con riferimento al personale (es. ricorso allo smart working, ricorso alla cassa integrazione, alla fruizione di periodi congedo/ferie);
- benefici connessi agli interventi del Governo a favore delle imprese;
- specifici rischi individuati.

Riflessi del conflitto Russa-Ucraina

In tale sezione le imprese che intrattengono significativi scambi con i Paesi più colpiti dal conflitto dovranno descrivere l'impatto di tale evento sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società.

- omissis -



Esempio (segue)

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

Informazioni relative a Start-up, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

[Start-up ovvero Start-up a vocazione sociale]

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L. 179/2012

Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 25, c. 2, lett. H), sub. 1 del D.L.179/2012, per la qualifica di "start-up innovativa".

Il requisito risulta soddisfatto in quanto le spese di ricerca e sviluppo sono pari o maggiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione, come risulta dai valori sottostanti:

A - Spese di ricerca e sviluppo:	€
B - Maggiore tra costo e valore della produzione:	€
Rapporto tra A e B	9/

[PMI innovative]

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.3/2015

Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all'art.4, comma 1 del D.L.3/2015, per la qualifica di 'PMI innovativa'.

Il requisito risulta soddisfatto in quanto le spese di ricerca e sviluppo sono pari o maggiori al 3% del maggiore tra costo e valore totale della produzione, come risulta dai valori sottostanti:

A - Spese di ricerca e sviluppo:	€
B - Maggiore tra costo e valore della produzione:	€
Rapporto tra A e B	%

Descrizione	Importo
	0
	0
	0
Totale	0

Informazioni ex art. 1, c. 125 L. 4.08.2017 n. 1241

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione. [oppure]

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni. (specificare quali) [ovvero specificare il soggetto erogante di cui all'art. 2 bis del D.Lgs 33/2013]

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
1		0	
2		0	
		0	
		0	
7	otale vantaggi economici ricevuti	0	

	Hoctun			
NI 4 1	È prorogato al 1.01.2023	il termine entro cui pubbl	icare sul sito gli aiuti ricevu	ti nel 2021: si applicano
Nota ¹			cazione delle erogazioni ric	

- omissis -



FAC SIMILE COMPLETO DI NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO (COMPILABILE)



Rendiconto finanziario

L'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha dedicato il principio n. 10 al rendiconto finanziario, tenendo conto delle disposizioni del D. Lgs. 139/2015. L'obbligo del rendiconto finanziario riguarda le società che redigono il bilancio ordinario; sono esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese.

L'OIC 10 prevede che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto sia rappresentata dalle disponibilità liquide, composte da depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa.

RISORSA FINANZIARIA
VANTAGGI

Flussi finanziari

- I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide.
- Disponibilità
- Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa.
- Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera.

Situazione finanziaria

liquide

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

Disponibilità

liquide

- Il rendiconto, inoltre, fornisce informazioni su:
 - le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
 - la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
 - la capacità della società di autofinanziarsi.

Gestioni

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.

Interessi e dividendi

- Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell'attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).
- I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento.

Imposte sul reddito

flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nell'attività operativa.

FLUSSI

Flussi finanziari in valuta estera

- I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario.
- Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tenere conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.

Strumenti finanziari derivati

- I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati (Oic 32) sono presentati nel rendiconto finanziario nell'attività di investimento.
- Se uno strumento finanziario derivato è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto.
- I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai flussi finanziari dell'elemento

CONTENUTO E STRUTTURA DEL RENDICONTO FINANZIARIO

• Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie (presentate nella sequenza indicata): attività operativa; attività di investimento; attività di finanziamento. Il flusso finanziario dell'attività operativa può essere Categorie Attività determinato con il metodo indiretto (rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico) o con il operativa metodo diretto (evidenziando i flussi finanziari). La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell'esercizio. **STRUTTURA** • La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare. Forma di Le categorie precedute dalle lettere maiuscole e i subtotali preceduti dai presentazione numeri arabi non possono essere raggruppati. · Aggiunta di ulteriori flussi finanziari rispetto a quelli previsti negli schemi di riferimento. • Ulteriori suddivisioni dei flussi presenti nelle categorie precedute da lettere maiuscole per fornire una migliore descrizione delle attività svolte dalla società. Modifiche Raggruppamento dei flussi presenti nelle categorie precedute da lettere maiuscole quando è irrilevante. Qualora ciò sia necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria. • Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del flusso corrispondente dell'esercizio precedente. Confronto Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, **FLUSSI** devono essere segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario. **FINANZIARI** I flussi finanziari sono presentati al lordo del loro ammontare, ossia senza Senza compensazioni, salvo ove diversamente indicato: tale principio vale sia tra flussi compensazioni finanziari di categorie differenti sia tra flussi finanziari di una medesima categoria. DISPONIBILITÀ Nel rendiconto finanziario sono indicati l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e LIQUIDE alla fine dell'esercizio. • L'utile (o la perdita) dell'esercizio, oppure l'utile (o la perdita) prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di: Esempi: ammortamenti di immobilizzazioni. elementi di natura non monetaria, ossia accantonamenti ai fondi rischi e oneri, poste contabili che non hanno richiesto accantonamenti per Tfr, svalutazioni per esborso/incasso di disponibilità liquide nel perdite durevoli di valore; utili non distribuiti corso dell'esercizio e che non hanno avuto relativi a partecipazioni in società collegate contropartita nel capitale circolante netto; valutate con il metodo del patrimonio netto. **DETERMINAZIONE** variazioni del capitale circolante netto Esempi: variazioni di rimanenze, variazioni ai costi o ricavi dell'attività **CON IL METODO** connesse **INDIRETTO** operativa; Rappresentano gli scostamenti rispetto ai

saldi dell'esercizio precedente.

operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall'attività di investimento e finanziamento.

pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide).

di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi.

Esempi: plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività.

DETERMINAZIONE CON IL METODO DIRETTO

Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale può essere determinato anche con il metodo diretto, presentando i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle operazioni incluse nell'attività operativa, in base agli schemi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario.

Tali rettifiche hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e

ATTIVITÀ OPERATIVA	Oggetto	I flussi finanziari all'attività operativa comprendono, generalmente, i flussi che derivano dalla acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento. • Incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi. • Incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi. • Pagamenti per l'acquisto di materie prime, semilavorati, merci e altri fattori produttivi. • Pagamenti per l'acquisizione di servizi. • Pagamenti a e per conto di dipendenti. • Pagamenti e rimborsi di imposte. • Incassi per proventi finanziari.			
	Operazioni	L'attività operativa è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre tali ricavi. Le operazioni dell'attività operativa sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche le fonti di finanziamento dell'impresa, in particolare quelle dell' autofinanziamento . Da esse si genera la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.			
	Oggetto	I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.			
	Classificazione	La società presenta distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), indicando separatamente le attività finanziarie non immobilizzate.			
ATTIVITÀ	Flussi finanziari	I flussi finanziari derivanti dall'acquisto (vendita) di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'uscita (entrata) effettivamente sostenuta (incassata) nell'esercizio, pari al complessivo prezzo di acquisto (prezzo di realizzo) rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori (crediti verso clienti) di immobilizzazioni; ciò al fine di evidenziare in modo unitario le risorse finanziarie assorbite (generata) dall'operazione di acquisto (vendita).			
DI INVESTIMENTO	Plusvalenza o minusvalenza	Considerato che nel conto economico è rilevata la plusvalenza o minusvalenza rispetto al valore contabile netto dell'immobilizzazione, la società rettifica l'utile/perdita dell'esercizio nella gestione operativa per il valore della plus/minusvalenza.			
	Esempi di flussi generati o assorbiti dall'attività	 Acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione interna). Acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali quali, ad esempio, i brevetti, i marchi, le concessioni; questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati. Acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate. Acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni. Acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni. Erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso. 			

CLASSIFICAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI



Oggetto

I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

Classificazione

La società presenta distintamente le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Esempi di flussi generati o assorbiti dall'attività

- Incassi derivanti dall'emissione di azioni o quote rappresentative del capitale di rischio.
- Pagamento dei dividendi.
- Pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie.
- Incassi o pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, cambiali, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve
- Incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.

OPERAZIONI NON

Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario.

Esempi

- Scambio di partecipazioni.
- Conversione di debiti in capitale.
- · Permuta di attività.

MONETARIE

• Ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società e spiegazione delle circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili.

Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio, da:

- restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili;
- un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell'interesse di un'impresa controllata.

INFORMAZIONI IN CALCE **AL RENDICONTO** Se rilevanti

Schemi di riferimento

- Il rendiconto è, di norma, presentato in forma scalare e gli schemi di riferimento sono esposti nell'Appendice A dell'Oic
- Tuttavia, la società può incrementare il livello di dettaglio ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria
- Il revisore deve verificare il riporto dei dati dell'esercizio precedente ai fini della comparabilità. Qualora i flussi non siano comparabili con quelli dell'esercizio precedente, questi ultimi devono essere adattati e la non comparabilità deve essere commentata in calce al rendiconto finanziario.



Tavola n. 1

Operazioni particolari e rettifiche

Variazione dei crediti	L'incremento dei crediti verso clienti è sottratto dall'utile (perdita) dell'esercizio, poiché tale aumento rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio e accreditati al conto economico; al contrario, una diminuzione dei crediti è aggiunta all'utile (perdita) dell'esercizio, poiché rappresenta il maggior ammontare dei crediti incassati rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio e accreditati al conto economico.
Variazione dei debiti	L'incremento (decremento) dei debiti verso fornitori è sommato (sottratto) all'utile (perdita) dell'esercizio, poiché rappresenta una parte di costi della produzione non ancora pagata (o una parte di costi della produzione pagata in più rispetto ai costi di competenza).
	L'incremento (decremento) delle rimanenze è sottratto (sommato) all'utile (perdita) dell'esercizio, poiché nel calcolo dell'utile sono considerati i costi della produzione, che comprendono oltre agli acquisti anche la variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di disponibilità liquide hanno rilievo solo gli acquisti.
Variazione delle rimanenze	A titolo esemplificativo, nel caso di aumento delle rimanenze di merci, detto aumento è sottratto dall'utile (perdita) dell'esercizio, poiché durante l'esercizio gli acquisti effettuati sono stati superiori alle merci vendute per un ammontare pari alla differenza tra magazzino finale (superiore) e magazzino iniziale (inferiore). Sottraendo dall'utile/perdita dell'esercizio la variazione delle rimanenze ne viene neutralizzato l'effetto economico, affinché il rendiconto rifletta esclusivamente l'effetto sulla situazione finanziaria delle disponibilità liquide impiegate per gli acquisiti nel corso dell'esercizio.
Variazione dei ratei passivi	L'aumento dei ratei passivi è aggiunto all'utile/perdita dell'esercizio: tale aumento rappresenta, infatti, il maggior ammontare delle spese non ancora pagate tramite liquidità rispetto alle spese addebitate a conto economico.
Interessi	Gli interessi pagati e incassati devono essere presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente a investimenti o a finanziamenti.
Dividendi	I dividendi incassati e pagati devono essere presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento.
Imposte sul reddito	I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito devono essere indicati distintamente e classificati nella gestione reddituale.
Operazioni in valuta	I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti in euro applicando il tasso di cambio al momento in cui avviene il flusso finanziario; ciò implica che gli utili o le perdite su cambi non realizzati (derivanti da conversione di attivi o passivi in valuta al cambio di fine esercizio) non rappresentano flussi finanziari. L'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria; in relazione agli strumenti derivati designati come di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto e, in ogni caso, evidenziando separatamente flussi in entrata e flussi in uscita.
Operazioni straordinarie	Nel caso di operazioni straordinarie il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione.
Immobilizzazioni	Per rappresentare correttamente l'effettivo flusso di cassa in entrata derivante dalla dismissione/cessione di una immobilizzazione materiale/immateriale si deve rettificare il valore netto del bene dismesso con la plusvalenza o minusvalenza realizzata (evidenziata nei flussi della gestione reddituale a rettifica del risultato).
Esclusioni	Vi sono operazioni che devono essere escluse del rendiconto finanziario in quanto non hanno alcun impatto sulle disponibilità liquide, quali, ad esempio, la conversione di debiti in capitale, la permuta di attività, lo scambio di partecipazioni.



Esempio

Rendiconto finanziario (metodo indiretto)

	Anno "x+1"	Anno "x"
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi		
Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti al fondo TFR		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Totale rettifiche elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
Variazioni del capitale circolante netto		
Variazione delle rimanenze		
Variazione dei crediti commerciali + crediti a breve		
Variazione dei debiti commerciali + debiti a breve		
Variazione risconti attivi		
Totale variazioni capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
Altre rettifiche		
Interessi pagati		
Imposte sul reddito pagate		
Utilizzo del fondo TFR		
Totale altre rettifiche		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
Investimenti		
Disinvestimenti		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Variazione debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Dividendi pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
i iusso iiiializialio deli attivita di iiiializialilelito (C)		
Incremento delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide al 1.01 anno "x+1"		
di cui depositi bancari:		
Disponibilità liquide al 31.12 anno "x+1"		
di cui depositi bancari:		



FAC SIMILE RENDICONTO FINANZIARIO



Relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione è un documento informativo redatto dall'organo amministrativo della società, che deve essere allegato al bilancio d'esercizio, e ha la funzione di illustrare l'andamento della gestione e la situazione della società. L'art. 2428 C.C. la descrive come "una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta".

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI FINANZIARI

- L'illustrazione dell'andamento della gestione nei vari settori della società consiste nella suddivisione del volume d'affari e del risultato d'esercizio fra le divisioni produttive della società medesima per consentire al lettore del bilancio di individuare i settori che hanno originato risultati positivi e quelli, invece, che hanno originato risultati negativi nel corso dell'esercizio.
- L'analisi sopra citata deve essere, inoltre, coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
- Pertanto, nella redazione della relazione sulla gestione occorre considerare quali siano gli indicatori *finanziari* più rilevanti da indicare.
- Il riferimento del legislatore ad "indicatori finanziari" (traduzione del termine "financial ratios") deve essere inteso in senso ampio, così da comprendere tutti quegli indicatori, non solo di natura strettamente finanziaria ma anche patrimoniale ed economica, necessari a rappresentare fedelmente ed in maniera equilibrata ed esauriente lo stato di salute della gestione dell'impresa nei diversi e complementari aspetti che la caratterizzano (performance finanziaria, patrimoniale ed economica).

PERFORMANCE FINANZIARIA

- La performance finanziaria riguarda l'analisi delle relazioni tra fabbisogni di capitale e
 relative modalità di copertura e tra correlati flussi di entrate e flussi di uscite monetarie
 e finanziarie. Lo studio dell'aspetto finanziario è finalizzato a valutare la caratteristica
 attitudinale e stabilizzata dell'impresa a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario in
 modo economico e tempestivo, ovvero senza ricorrere a smobilizzi eccezionali o a fonti
 straordinarie di finanziamento (caratteristica della liquidità).
- Da questo punto di vista indicatori molto significativi sono il cash flow inteso come sommatoria tra l'utile e i costi non monetari (ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti) al netto dei ricavi non monetari (ad esempio utili e perdite su cambi da valutazione) e i margini ed indici di situazione finanziaria quali il capitale circolante netto (attivo circolante al netto delle passività a breve termine).
- Nell'ambito dell'aspetto finanziario un indicatore molto utilizzato anche per la valutazione del merito creditizio delle imprese è il rapporto tra i debiti finanziari ed il margine operativo lordo che illustra il tempo medio di rientro dei definiti finanziari.

PERFORMANCE PATRIMONIALE

- La performance patrimoniale concerne l'esame della relazione che intercorre tra il
 patrimonio netto (o capitale proprio) e i debiti (o capitale di credito o capitale di terzi).
 L'analisi patrimoniale è volta a verificare l'esistenza di un equilibrio, all'interno delle fonti di
 finanziamento, tra il capitale proprio ed il capitale di terzi (caratteristica della solidità).
- L'indicatore insostituibile della performance patrimoniale è l'indipendenza finanziaria determinata dal rapporto del **patrimonio netto sul totale passivo**.

PERFORMANCE ECONOMICA

- La performance economica consiste nell'osservazione della relazione tra il flusso dei costi ed il flusso dei ricavi, al fine di verificare la stabilizzata attitudine dell'impresa a mantenere una condizione di equilibrio economico (capacità del flusso di ricavi di fronteggiare in modo durevole il flusso dei costi) necessaria per operare durevolmente.
- La capacità di conseguire tale equilibrio deve essere stabile (cioè presente sul lungo periodo) anche se non necessariamente costante (caratteristica dell'«economicità/redditività»). In tale *performance* si possono utilizzare diversi *ratio*, ma quello certamente più diffuso è la redditività operativa espressa dal *Return on Investment*.



Esempio

Fac-simile relazione sulla gestione

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL

Signori Soci,

la presente relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2428 contiene un'analisi della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione.

Andamento del settore

La società opera nel settore del, che è stato caratterizzato nel corso dell'esercizio da

Riflessi sull'emergenza sanitaria (Covid-19) sul bilancio d'esercizio

In tale sezione va un'informativa generale sulla situazione di emergenza e dei relativi impatti sull'operatività e sulle performance economiche e finanziarie tenuto conto del settore in cui si opera.

In particolare, le informazioni possono riferirsi sia ai fattori economici generali di mercato (es.: andamento dei consumi, andamento dei cambi e dei tassi di interesse) sia ai fattori economici specifici dell'ambiente in cui l'impresa opera (es.: andamento del settore/i di riferimento, situazione dei mercati di approvvigionamento, introduzione di disposizioni normative che possono impattare sull'attività operativa).

Può inoltre essere opportuno illustrare le misure adottate dal Governo fino alla data di redazione della relazione (es.: ammortizzatori sociali, interventi a favore delle imprese).

Andamento della gestione

L'andamento della gestione è stato

Di seguito si assolve alle prescrizioni normative che prevedono per le società di dimensioni non grandi l'obbligo di fornire indicatori desumibili dalla contabilità generale che siano in grado di arricchire l'informativa già contenuta nei prospetti di bilancio. In questo contesto appare necessario, per esempio, inserire alcune serie storiche concernenti i principali aggregati economici, quali il fatturato (Voce A1 "Ricavi delle vendite" del conto economico) o il valore della produzione (macro classe A "Valore della produzione" del conto economico) o il risultato prima delle imposte (A-B+C+D) almeno degli ultimi 3 esercizi.

L'analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia l'andamento delle principali componenti del risultato economico della società.

Si riportano i dati sopra menzionati nel prospetto di seguito riportato:

	31.12.n	31.12.n-1
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1)		
Valore della produzione (macro classe A)		
Risultato prima delle imposte		

Allo stesso tempo si è ritenuto opportuno indicare alcuni risultati parziali ritenuti significativi relativi all'esercizio preso in esame.

Per procedere alla costruzione dei risultati parziali e dei correlati indici è necessario procedere alla riclassificazione del conto economico civilistico secondo altre strutture adatte all'analisi di bilancio, facendo riferimento agli schemi di stato patrimoniale e conto economico redatti secondo il criterio funzionale o della pertinenza gestionale.

Nel conto economico "riclassificato" il criterio di pertinenza gestionale individua le seguenti aree della gestione, desumibili all'interno degli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile:

- l'area operativa, inerente l'attività tipica e caratteristica della società;
- l'area accessoria accoglie i componenti di reddito positivi e negativi relativi a una attività, eventuale, collaterale a quella operativa;
- l'area finanziaria, inerente la gestione degli investimenti finanziari e dei debiti di finanziamento, comprende proventi e gli oneri finanziari;
- l'area straordinaria comprende i proventi e gli oneri non collegati alla gestione ordinaria dell'impresa ed elementi di ricavo o costo di entità di incidenza eccezionali;
- l'area tributaria comprende le imposte di esercizio.

Pertanto, il conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale presenta il seguente schema:



Esempio (segue)

Fac-simile relazione sulla gestione

Conto Economico Riclassificato	31.12.n	31.12.n-1
Ricavi delle vendite		
Produzione interna		
Valore della produzione operativa		
Costi esterni operativi		
Valore aggiunto		
Costi del personale		
Margine Operativo Lordo		
Ammortamenti e accantonamenti		
Risultato Operativo		
Risultato dell'area accessoria		
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)		
Ebit normalizzato Risultato dell'area straordinaria		
Ebit integrale Oneri finanziari		
Sheri imanziani Risultato lordo		
mposte sul reddito	_	
Risultato netto		
nounate notte		
ndicatori di finanziamento delle immobilizzazioni	31.12.n	31.12.n-1
Margine primario di struttura		
Quoziente primario di struttura		
Margine secondario di struttura		
Quoziente secondario di struttura		
ndici sulla struttura dei finanziamenti	31.12.n	31.12.n-1
Quoziente di indebitamento complessivo		
Quoziente di indebitamento finanziario		
	1	1
Stato Patrimoniale per aree funzionali	31.12.n	31.12.n-1
mpieghi		
Capitale Investito Operativo		
Passività Operative		
Capitale Investito Operativo netto		
mpieghi extra operativi		
Capitale Investito Netto		
Fonti		
Mezzi propri		
Debiti finanziari		
Capitale di Finanziamento		
ndici di redditività	31.12.n	31.12.n-1
ROE netto		
ROE lordo		
ROI		



Esempio (segue)

Fac-simile relazione sulla gestione

Stato Patrimoniale finanziario	31.12.n	31.12.n-1
Attivo fisso		
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni finanziarie		
Attivo circolante		
Magazzino		
Liquidità differite		
Liquidità immediate		
Capitale investito		
Mezzi propri		
Capitale Sociale		
Riserve		
Passività consolidate		
Passività correnti		
Capitale di finanziamento		
		'
Indicatori di solvibilità	31.12.n	31.12.n-1
Margine di disponibilità (CCN)		
Quoziente di disponibilità		
Margine di tesoreria		
Quoziente di tesoreria		

Ambiente e personale

Ai sensi dell'art. 2428, n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

I seguenti indicatori quantitativi e qualitativi, confrontati con gli omologhi valori dell'anno precedente, permettono di rilevare il miglioramento in termini d'impatto ambientale

Per quanto concerne il personale, la società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. In particolare

Si forniscono inoltre i seguenti significativi indicatori.

Composizione

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Altre categorie
Uomini (numero)	0	0	0	0	0
Donne (numero)	0	0	0	0	0
Età media	0	0	0	0	0
Anzianità lavorativa	0	0	0	0	0
Contratto a tempo indeterminato	0	0	0	0	0
Contratto a tempo determinato	0	0	0	0	0
Altre tipologie	0	0	0	0	0
Titolo di studio: Laurea	0	0	0	0	0
Titolo di studio: Diploma	0	0	0	0	0
Titolo di studio: Licenza media	0	0	0	0	0



Esempio (segue)

Fac-simile relazione sulla gestione

Turnover

	Numero dipendenti iniziali	Assunzioni nell'esercizio	Dimissioni/ licenziamenti nell'esercizio	Passaggi di categoria +/(-)	Numero dipendenti finali	Dipendenti medi dell'esercizio	
		Personale con	contratto a tempo	indeterminato			
Dirigenti	0	0	0	0	0	0	
Quadri	0	0	0	0	0	0	
Impiegati	0	0	0	0	0	0	
Operai	0	0	0	0	0	0	
Altri	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	0	
		Personale cor	contratto a tempo	determinato			
Dirigenti	0	0	0	0	0	0	
Quadri	0	0	0	0	0	0	
Impiegati	0	0	0	0	0	0	
Operai	0	0	0	0	0	0	
Altri	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	0	
Altro personale							
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	0	

Formazione

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai
Ore di formazione dipendenti a tempo indeterminato	0	0	0	0
Ore di formazione dipendenti a tempo determinato	0	0	0	0
Ore di formazione altre tipologie	0	0	0	0
Incidenza costi per la formazione/fatturato	0	0	0	0

Modalità retributive

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai
Retribuzione media lorda contratto a tempo indeterminato	0	0	0	0
Retribuzione media lorda contratto a tempo determinato	0	0	0	0
Retribuzione media lorda altre tipologie	0	0	0	0

Salute e sicurezza

	Malattia	Maternità	Infortunio	Altro
Contratto a tempo indeterminato	0	0	0	0
Contratto a tempo determinato	0	0	0	0
Contratto a tempo parziale	0	0	0	0
Altre tipologie	0	0	0	0

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Per quanto concerne le incertezze, sono costituite da



Esempio (segue)

Fac-simile relazione sulla gestione

Strumenti finanziari

Ai sensi dell'art. 2428, n. 6-bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative all'utilizzo da parte della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, di seguito sono esposti gli obiettivi e le politiche della società sulla gestione del rischio finanziario nonché l'esposizione della società ai rischi di prezzo, di credito, di

liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Attività di ricerca e sviluppo Nel corso dell'esercizio la Vostra società ha sostenuto costi in attività di ricerca e di sviluppo pari a circa € In particolare, i progetti sono indirizzati Investimenti Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad € di cui € per In particolare, Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate Ai sensi dell'art. 2497 e seguenti C.C. la Vostra società esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della (indicare quale/quali sono le controllate) ovvero Ai sensi dell'art. 2497 e seguenti C.C. la Vostra società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società od enti. ovvero Ai sensi dell'art. 2497 e seguenti C.C., la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis, indicando la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza; ai sensi dell'art. 2497-bis, c. 4 C.C., nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo dei dai essenziali dell'ultimo bilancio della/e società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento. Ai sensi dell'art. 2497-bis, c. 5 del Codice Civile, qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi con la società che esercita/no attività di direzione e coordinamento e con le seguenti altre società

che Vi sono soggette

Tipologie	Società A	Società B	Società C	Società D			
Rapporti commerciali e diversi							
Crediti	0	0	0	0			
Debiti	0	0	0	0			
Garanzie	0	0	0	0			
Impegni	0	0	0	0			
Costi - beni	0	0	0	0			
Costi - servizi	0	0	0	0			
Costi - altri	0	0	0	0			
Ricavi - beni	0	0	0	0			
Ricavi - servizi	0	0	0	0			
Ricavi - altri	0	0	0	0			
	Rapporti finanzia	ri					
Crediti	0	0	0	0			
Debiti	0	0	0	0			
Garanzie	0	0	0	0			
Oneri	0	0	0	0			
Proventi	0	0	0	0			
Altro	0	0	0	0			



Esempio (segue)

Fac-simile relazione sulla gestione

Con riferimento ai rapporti instaurati, si comunica che le operazioni sono effettuate a condizioni di	mercato d	<i>vvero</i> non
sono effettuate a valore di mercato per le seguenti motivazioni,	e gli effe	etti che tali
operazioni hanno avuto sull'esercizio dell'impresa e sui risultati sono i seguenti		
Le motivazioni che hanno indotto la società a uniformarsi alle direttive ricevute sono costituite da		

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Le tabelle sottostanti riassumono le informazioni richieste dall'art. 2428, c. 2, punti 3) e 4) del Codice Civile.

Azioni proprie

	Valore di inizio esercizio	Quote / azioni acquistate	Quote / azioni alienate	Altri movimenti +/(-)	Valore di fine esercizio
Ordinarie - Numero	0	0	0	0	0
Ordinarie - valore nominale	0	0	0	0	0
Ordinarie - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Privilegiate - Numero	0	0	0	0	0
Privilegiate - valore nominale	0	0	0	0	0
Privilegiate - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Altre - Numero	0	0	0	0	0
Altre - valore nominale	0	0	0	0	0
Altre - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Corrispettivi	0	0	0	0	0

Azioni o quote possedute di società controllanti

	Valore di inizio esercizio	Quote / azioni acquistate	Quote / azioni alienate	Altri movimenti +/(-)	Valore di fine esercizio
Ordinarie - Numero	0	0	0	0	0
Ordinarie - valore nominale	0	0	0	0	0
Ordinarie - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Privilegiate - Numero	0	0	0	0	0
Privilegiate - valore nominale	0	0	0	0	0
Privilegiate - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Altre - Numero	0	0	0	0	0
Altre - valore nominale	0	0	0	0	0
Altre - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Corrispettivi	0	0	0	0	0

Evoluzione prevedibile della gestione

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che

Riflessi sull'emergenza sanitaria (Covid-19) sul bilancio d'esercizio

Integrare le informazioni fornite in nota integrativa, quali previsione in termini di evoluzione dei contesti di riferimento, delle misure adottate nei Paesi in cui si opera, livelli di performance e continuità di servizio dei fornitori con cui si opera. Descrivere le implicazioni derivanti dal Covid-19 in termini di andamento del fatturato, dei risultati attesi e della liquidità, relativamente ai primi mesi dell'anno e in prospettiva.

In caso di incertezze sulla continuità aziendale, richiamando anche il contenuto della nota integrativa, esporre le modalità e le azioni intraprese per far fronte alla crisi.

Sedi secondarie

Ai sensi dell'art. 2428, c. 4 C.C. si fornisce l'elenco delle sedi secondarie della società:

Approvazione del bilancio

(L'Organo Amministrativo)



FAC SIMILE RELAZIONE SULLA GESTIONE (COMPILABILE)



Assemblee societarie a distanza

Con la progressiva propagazione in Italia del Covid-19 (Coronavirus) le autorità competenti hanno dovuto emanare una serie di provvedimenti cautelativi contro la diffusione dell'infezione, tra cui drastiche forme restrittive della circolazione, valevoli anche per i soggetti non affetti dal virus. Le società per ottemperare alle misure restrittive emanate saranno indirizzate all'utilizzo di riunioni tenute in videoconferenza. I nuovi strumenti informatici conducono, infatti, oltre che ad una più agevole gestione amministrativa, a una radicale trasformazione delle modalità operative e funzionali delle assemblee societarie. Tale evoluzione necessita di un adeguato inquadramento giuridico, al fine di scongiurare usi impropri o, addirittura, lo svolgimento di assemblee in modo difforme rispetto alle previsioni del Codice Civile.

Organi amministrativi, revisori, organi di controllo e azionisti, una volta definiti i contenuti del bilancio e come la pandemia può incidere su di essi, è necessario che entrino nel merito circa l'impatto che tale aspetto può comportare nella procedura di predisposizione e, poi, di approvazione del bilancio.

AMBITO APPLICATIVO

Tali disposizioni, previste a seguito dell'emergenza Corona virus, ricomprendono tutte le assemblee convocate **entro il 31.07.2022** in forza della proroga contenuta nel D.L. 30.12.2021, n. 228.

TERMINE LUNGO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Solo al ricorrere delle condizioni previste agli artt. 2364, c. 2, e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può essere convocata in prima convocazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 29.06.2022.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'art. 106, c. 2 D.L. 17.03.2020 n. 18, come modificato dall'art. 6 c. 3 D.L. 183/20, dispone che le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza l'intervento е all'assemblea mediante mezzi telecomunicazione.

Le citate società possono prevedere che svolga, l'assemblea si anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6 C.C., in ogni caso senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

CONSULTAZIONE SCRITTA

Per le S.r.l. può essere prevista, in deroga alle disposizioni di legge e statutarie, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.



Assemblee societarie a distanza (segue)

Liceità della clausola statutaria

È lecita la clausola statutaria che prevede la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

- Deve essere consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.
- Deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- Deve essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Devono essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Convocazione

- Lo statuto può prevedere che l'assemblea sia convocata dagli amministratori mediante posta elettronica, da inviarsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza all'indirizzo notificato alla società ed annotato nel libro soci.
- Il Presidente dell'assemblea deve verificare l'effettiva ricezione della comunicazione della convocazione attraverso una e-mail di ricevuta, oppure mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider).

ASSEMBLEE SOCIETARIE IN VIDEO-CONFERENZA

Luogo di convocazione

- L'assemblea è normalmente convocata nella sede della società, se l'atto costitutivo non dispone diversamente (art. 2479-bis, Codice Civile).
- L'assemblea può essere convocata in videoconferenza tra la sede principale e le varie filiali della società, ove precisato nell'avviso di convocazione.
- In tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il
 presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la
 sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Assemblee "locali"

- Per garantire il regolare svolgimento delle adunanze presso le filiali collegate in videoconferenza, sono nominati due rappresentanti con funzioni di presidente e segretario dell'assemblea "locale", che devono verificare:
 - la presenza dei soci, la validità delle deleghe e la regolarità delle votazioni;
 - la possibilità di intervento, in tempo reale, da parte di tutti i soci;
 - l'esecuzione delle direttive del Presidente dell'assemblea generale, al quale trasmettono apposito verbale firmato.

Problemi tecnici

- Lo statuto deve prevedere il comportamento da adottare in caso di problemi tecnici:
 - qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una filiale, l'assemblea non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva;
 - nel caso in cui, nel corso dell'assemblea, per motivi tecnici, sia interrotto il collegamento con una filiale, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal presidente dell'Assemblea "Generale"; saranno considerate valide le delibere adottate sino al momento della sospensione.

Contestazioni

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea "generale", quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.

34



Art. 2479 C.C.

Previsione

atto

Assemblee societarie a distanza (segue)

Nelle S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono
affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo,
può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto.

 In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.

DECISIONI
DEI SOCI
DI SRL
ADOTTATE
MEDIANTE
CONSULTAZIONE
SCRITTA

Deposito Registro delle Imprese

- Come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il "Verbale della decisione assunta dai soci". Tale documento deve attestare che, in una determinata data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.
- In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto.
- Non è equivalente alla produzione del cd. "Verbale della decisione" la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la decisione sociale. Quest'ultima, invece, è ciò che deve essere documentato e presentato all'Ufficio del Registro delle Imprese. Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

Socio unico

È sufficiente allegare la copia della sua decisione.

Esempio

Fac-simile di verbalizzazione della consultazione scritta dei soci

Società . Alfa S.r.|.

Sede legale in Via Milano, 114 - 46100 Mantova (MN)

Capitale sociale € . 234,000,00

Codice fiscale . 00153220208

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

(oppure: Verbale di ricorso alla consultazione scritta)

Argomento oggetto della decisione:

approvazione del bilancio al .31.12.2021.. e destinazione del risultato d'esercizio.

Modalità di svolgimento della consultazione:

libera (oppure: La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni, con l'annotazione "visto e approvato" o "visto e non approvato" o "visto e astenuto").

Contenuto e risultanze delle decisioni:

Soci consenzienti:

- Sig. .Bianchi. Aldo......, titolare di una quota pari al .35.% del capitale sociale;
- Sig. .Ver.di Luigi....., titolare di una quota pari al .35.% del capitale sociale;
- Società Beta.S.r.I....., titolare di una quota pari al .15.% del capitale sociale.

Soci contrari: nessuno.

Soci astenuti:

Sig. Rossi Mario..., titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (oppure: L'Amministratore Unico)

Milano 26.04.2022

Aldo Bianchi



FAC SIMILE VERBALIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEI SOCI (COMPILABILE)



Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 Codice Civile.

CLAUSOLA DELLO STATUTO¹ Artt. 2364, c. 2 e 2478-bis, c. 1

C.C.

- Nello statuto deve essere prevista la clausola che stabilisce, quando particolari esigenze lo richiedono, la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro il termine massimo di 180 giorni, anzichè entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- La clausola statutaria può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà.

Il differimento è sempre riconosciuto in presenza di obbligo di consolidamento del bilancio.

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il consiglio di amministrazione deve riconoscere le particolari esigenze, che richiedono il differimento nell'approvazione del bilancio, con una **formale delibera** che preceda la scadenza dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (R.M. 13.03.1976, n. 10/503).

La particolarità dell'oggetto sociale o della struttura sociale potrà comunque dare luogo al rinvio del termine di approvazione del bilancio per più esercizi consecutivi, costituendo un caso di rinvio "ricorrente", ogni qualvolta gli amministratori dovessero riscontrare il permanere delle condizioni particolari che rendono necessario tale rinvio.

Tali situazioni necessiteranno di una verifica annuale, da parte dell'organo amministrativo, circa il permanere delle condizioni che legittimano il maggiore termine di approvazione.

In tutti i casi suddetti sarà possibile rinviare l'approvazione, giustificando la proroga con il permanere della situazione di oggettiva difficoltà.

RELAZIONE SULLA GESTIONE o nota integrativa

- Gli amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione (art. 2364, c. 2, ultimo periodo C.C.).
- Se la società redige il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni riguardanti i motivi del rinvio non potendo essere inserite nella relazione sulla gestione, dovranno essere illustrate nella nota integrativa.

Qualora gli amministratori omettano le indicazioni previste dalla legge e non motivino nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa il rinvio, non sarà inficiata la delibera di approvazione del bilancio, ma l'omissione comporta la **responsabilità degli amministratori** (art. 2392 C.C.) ovvero la loro revoca nel caso in cui il ritardo abbia provocato un danno per la società (art. 2383 C.C.).

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il differimento a 180 giorni sarà menzionato nel verbale dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Nota¹

Le modifiche normative di carattere fiscale non rilevano quali esigenze per il differimento. In questo senso, per esempio, la rivalutazione dei beni non appare legata nè alla struttura nè all'oggetto della società. Costituisce una deroga solo la modifica normativa che impatta in modo sostanziale sulla determinazione delle imposte quando l'organizzazione amministrativa non è idonea a fare fronte alle nuove esigenze.



Verbale Consiglio di Amministrazione per differimento approvazione del bilancio

Si propone un fac simile di verbale del Consiglio di Amministrazione per differimento approvazione del bilancio.

Esempio

Fac-simile verbale Consiglio di Amministrazione per differimento approvazione del bilancio (in presenza)

L'anno il giorno del mese di, alle or Amministrazione della Società "", pre Via, n. per discutere e deliberare sul segue	sso la sede sociale in,
ordine del giorno	
Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione per l'approvazione del bilancio chiuso al, dovuto ai sensi dell'art dello statuto sociale; Varie ed eventuali.	
Sono presenti i Signori:	
	Collegio sindacale, dichiara la seduta
Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione per l'approvazione del bilancio, dovuto all'esistenza di partico dello statuto sociale.	
Il Presidente propone ai presenti l'esigenza di ricorrere alla possibilità, sociale, di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione approvare il bilancio di esercizio, in presenza di particolari esigenze con società; in particolare il Presidente fa presente che	e dell'assemblea dei soci chiamata ad nnesse alla struttura e all'oggetto della
- omissis -	
(II Presidente)	(II Segretario)



FAC SIMILE VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE PER DIFFERIMENTO APPROVAZIONE BILANCIO (IN PRESENZA) (COMPILABILE)



Verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio

Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio.

Esempio n. 1

Fac-simile verbale assemblea per approvazione del bilancio (tenuta in audio-videoconferenza)

VERBALE DI ASSEMBLEA TENUTA IN AUDIO-VIDEOCOFERENZA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO
L'anno, alle ore, presso, si è riunita in forma spontanea e totalitaria (ovvero a seguito di regolare convocazione) l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
 esame del bilancio d'esercizio al e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Assume la presidenza ai sensi dell'art dello statuto sociale il Sig, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata che: 1. l'assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e, da ultimo, in base alle indicazioni del D.L. 30.12.2021, n. 228, si può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice Civile; 2. per il consiglio di amministrazione sono presenti fisicamente:
riportata in calce al presente verbale e ne costituirà parte integrante e sostanziale. Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig che conferma la Sua accettazione.
Il Presidente ricorda che l'art. 106 del D.L. 18/2020 (così come modificato dall'art. 3, c. 6 D.L. 31.12.2020, n. 183 e dal D.L. 30.12.2021, n. 228) dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Peraltro, la partecipazione a questa assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentita anche dall'art del vigente statuto sociale.



Verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio (segue)

Esempio n. 1 (segue)

Fac-simile verbale assemblea per approvazione del bilancio (tenuta in audio-videoconferenza)

Il Presidente e il segretario identificano tutti i partecipanti, accertandosi che a ognuno sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, nonché intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascuno di essi.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità dell'assemblea in quanto regolarmente convocata (oppure totalitaria) e per le presenze di cui sopra, dichiarandosi i presenti pienamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara la stessa valida ed atta a deliberare.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richiesta dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

de	li	h	Δ	ra
u		LJ		

di approvare il bilancio d'esercizio al, accoglieno d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue: - € a riserva facoltativa; - € da distribuire ai soci in proporzione alla	, ,
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo dichiara sciolta la riunione alle ore previa redazione	•
(II Presidente)	(II Segretario)



FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO (TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA) (COMPILABILE)



Verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio (segue)

Esempio n. 2

Fac-simile verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio (in presenza)

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL
L'anno nel mese di il giorno, alle ore, in, presso, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
 Esame del bilancio d'esercizio al e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti. Varie ed eventuali.
Sono presenti gli Amministratori: - Sig
(Nel caso di assemblee totalitarie) Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
(Nel caso di convocazione) Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea, convocata regolarmente a mezzo di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n del, e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione (ovvero specificare eventuale successiva convocazione) dell'assemblea, regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata (ovvero specificare modalità) e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, nonché dalla Relazione sulla Gestione. (ovvero in caso di bilancio abbreviato) composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. (ovvero in caso di microimprese)
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle Annotazioni.



Verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio (segue)

Esempio n. 2 (segue)

Fac-simile verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio (in presenza)

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati e il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione dei Sindaci informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo (eliminare se non applicabile).

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità (ovvero indicare gli esiti della votazione)

delibera:

di approvare il bilancio d'esercizio al, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue:
ovvero
di destinare a nuovo la perdita dell'esercizio
ovvero
di coprire la perdita dell'esercizio come segue:
ovvero
di provvedere alla riduzione della perdita a meno di 1/3 del capitale sociale entro il 5° esercizio successivo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, c. 266 L. 178/2020, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 ed in corso alla data del 31.12.2021, che permettono di non applicare gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter C.C. e di non operare la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C. Conseguentemente il nuovo termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5° esercizio successivo.
Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
(II Presidente) (II Segretaria)



FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA: APPROVAZIONE DEL BILANCIO (IN PRESENZA) (COMPILABILE)



Verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio – S.r.l. a socio unico

Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio di S.r.l. a socio unico.

Esempio

Fac-simile verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio S.r.l. a socio unico

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI	
L'anno il giorno del mese di, all sociale di, Via, s della Società "" soc. responsabilità a socio unico per discut	si è riunita l' Assemblea dei soci
ordine del giorno	
 Discussione e approvazione del bilancio di esercizio chiuso al nota integrativa e destinazione del risultato di esercizio. 	corredato dalla
Prende la parola l'Amministratore Unico signor	ocata, essendo presente il socio
Discussione e approvazione del bilancio di esercizio chiuso al nota integrativa e destinazione del risultato di esercizio	corredato dalla
In merito all'ordine del giorno si dà atto a norma dell'art. 2479 e del vigente s dei soci approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al	attraverso apposita deliberazione, 479-bis C.C. sposizioni contenute nel vigente composto da stato
Essendo esaurito il punto all'ordine del giorno e nessuno più prendendo sciolta la riunione alle ore previa redazione, lettura ed approvazione	ne del presente verbale.
(Il Presidente)	(II Segretario)



FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA SOCI S.R.L. A SOCIO UNICO (COMPILABILE)



Verbale assemblea deserta

Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio con convocazione andata deserta. Per affermata consuetudine si procede alla stesura del verbale di assemblea deserta, tuttavia parte della dottrina sostiene che sia superflua la verbalizzazione e sia sufficiente la menzione (della convocazione andata deserta) nel successivo verbale di assemblea per l'approvazione del bilancio.

Esempio

Verbale di assemblea deserta

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA	DEL
In data	tivi documenti accompagnatori; statuto sociale il Presidente del Consiglio di . e presente, accetta. convocata mediante avviso affisso presso la nte l'ordine del giorno, l'ora e il luogo e che,
Tutto ciò premesso richiede al segretario di verbalizzare che l'a l'adunanza, rinvia la trattazione del sopra indicato ordine del giori presso la stessa sede.	
Letto, confermato e sottoscritto alle ore	
(II Presidente)	(Il Segretario)



FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA DESERTA (COMPILABILE)



<u>Verbale assemblea ordinaria:</u> approvazione del bilancio e distribuzione utili

Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per approvazione del bilancio e distribuzione degli utili, completo di esempio di compilazione del modello per la registrazione.

Esempio

Fac-simile verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio e distribuzione utili

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL28.06.n+1
L'anno .n+1 nel mese digiugno il giorno28, alle ore18.00, in .Castel Goffredo, presso .sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. esame del bilancio d'esercizio al .anno.n e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sono presenti gli Amministratori: - Sig. Mario Rossi
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31.12.n, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa. Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richiesta dai presenti. Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate
dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità
delibera
di approvare il bilancio d'esercizio al31.12.n, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue: - €5,000.00 a riserva facoltativa; - € .20,000.00 da distribuire ai soci in proporzione alla quota di capitale detenuta.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore .18.45 previa redazione, lettura e approvazione del presente valore.
Mario Rossi Luigi Bianchi (II Presidente) (II Segretario)



FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA: APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DISTRIBUZIONE UTILI (COMPILABILE)



Richiesta di registrazione e adempimenti successivi

Esempio

Compilazione richiesta di registrazione

	_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PIMENTI SI			MODULARIO ENTRATE-007
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO						
SERIE NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORT		RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO SERIE NUMERO	e/o RELATIVI IMPORTI DATA
		REGISTRO				
		ALTRO ERARIO			DA A	IMPORTO
		ALTRE AZIENDE				
		TOTALE				
IMPORTO VERSATO						
CODICE UFFICIO Si convalidan			PIEGATO ADDETTO		L'IMPIEGATO ADDET	
del contenuto i dati risultant	o dell'atto, i dai	AL	LA TASSAZIONE		ALLA REGISTRAZIO	NE
Quadri A, B, Q	CeD(EeF)					***************************************
ALL'UFFICIO DI: Agenzia delle E	Entrate di Manto	ova		F	oglio N / di tot	N. DI REPERTORIO
BICHIEDENTE	ALE DEL RICHIEDENTE LA REGI		1	DATA DI STIPULA/A		DROGA
TIPOLOGIA DELL'ATTO	2 3 4 5 6 7	8 9 0		2 8 0 6	anno "n+1"	USO ABITATIVO
QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEG	LI SESSITI CIUDIDICI DEI L'	ATTO			FXg Pro Ces Ris	Si
ORD. CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZ	ZIONE O RAGIONE SC	DCIALE	
1 0 1 2 3 4 5 6 NOME	7 8 9 0	COMUNE O STA	Alfa S.r.I.		PROVINCIA DATA DI NASI	CITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE Castel Goffredo			M _I N Piazza	Milano		N. CIVICO
LORD. CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZ	ZIONE O RAGIONE SO	DCIALE	
2 R S S M R A 7	0 E 1 6 <i>C</i>	1 1 8 A	ROSSI ATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA DATA DI NASI	CITA SESSO
Mario DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		Castel (Goffredo PROVINCIA VIA O PIAZZA		M ₁ N 1 6 0 5 1	970 M
Mantova			M ₁ N Via del	le Rose		15
CODICE FISCALE		1	COGNOME O DENOMINAZ	ZIONE O RAGIONE SO	DCIALE	,
NOME		COMUNE O STA	ATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA DATA DI NASI	CITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE			PROVINCIA VIA O PIAZZA			N. CIVICO
LORD. CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZ	IONE O RAGIONE SO	DCIALE	
NOME		COMUNE O STA	ATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA DATA DI NASI	DITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE			PROVINCIA VIA O PIAZZA			N. CIVICO
LORD. CODICE FISCALE		1 1	COGNOME O DENOMINAZ	CIONE O RAGIONE SC	DCIALE	
NOME		COMUNE O STA	ATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA DATA DI NASI	CITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE			PROVINCIA VIA O PIAZZA			N. CIVICO
LORD. CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINA	ZIONE O BASIONE CO	OCIAL E	
CODICE FISCALE		1 1 1	COGNOME O DENOMINAZ	IONE O HAGIONE SC	CIALE	
NOME		COMUNE O STA	ATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA DATA DI NASI	CITA SESSO
			PROVINCIA VIA O PIAZZA			N. CIVICO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE			1 1			
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE						



Richiesta di registrazione e adempimenti successivi (segue)

Esempio (segue)

Compilazione richiesta di registrazione

QUAD	RO C DATI DESCRITTIVI	DELL'/	тто																				
N.ORD	CODICE N	GOZIO			(1)	(2)	(3)				VAL	ORE						T CAUSA roprietari)	. .	/	AVE (e	NTI C/	AUSA lini)
																				/			
								T												/		T	
																	\dagger	\Box	+	/	\dagger	\top	$^{+}$
								+									+		+	/	+	+	+
								+									+	\Box	+	/	+	+	+
								+									+	H	+	,	+	+	+
								F) Barra	re se sog	getto a	IVA			
				1	OTAL	E VAL	ORE.	L										re a front re se cor				defini	tivo
	DRO D DATI DEGLI IMMOI		I/D				-				DARTICE				01104170	nuo I							
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	1/2	SEZIONE URI COMUNE CATA	STALE			GLIO 	ı		PARTICEL /				SUBALTE	HNO		IN	VIA DI A	CCA	TASTAN	IENTO)
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URI COMUNE CATA	SANA/ STALE		FC	GLIO 	ı	ı	PARTICEL		1 1		SUBALTE	RNO		IN	VIA DI A	CCA	TASTAN	MENTO	•
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URI	SANA/ STALE		FC	GLIO			PARTICEL /				SUBALTE	RNO		IN	VIA DI A	CCA	TASTAN	MENTO)
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URI	BANA/ STALE		FC	GLIO			PARTICEL	LA			SUBALTE	RNO		IN	VIA DI A	CCA	TASTAN	MENTO)
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URI	BANA/ STALE		FC	GLIO			PARTICEL	LA			SUBALTE	RNO		IN	VIA DI A	.CCA	TASTAN	MENTO	,
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URI	BANA/ STALE		FC)GLIO			PARTICEL	LA			SUBALTE	RNO		IN	VIA DI A	.CCA	TASTAN	MENTO)
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URI	BANA/ STALE		FC	GLIO			PARTICEL				SUBALTE	RNO			VIA DI A	CCA	TASTAN	MENTO	,
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URI	BANA/ STALE		FC	GLIO			PARTICEL				SUBALTE	RNO	_		VIA DI A	.CCA	TASTAN	MENTO	,
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URI	BANA/ STALE		FC	GLIO			PARTICEL				SUBALTE	RNO	F] IN	VIA DI A	.CCA	TASTAN	MENTO	,
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URI	BANA/ STALE		FC	GLIO			PARTICEL				SUBALTE	RNO	_] IN	VIA DI A	.CCA	TASTAN	MENTO	,
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URI	BANA/ STALE		FC	GLIO			PARTICEL			+	SUBALTE	RNO	F		VIA DI A	.CCA	TASTAN	MENTO	,
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URI	BANA/ STALE		FC	GLIO			PARTICEL				SUBALTE	RNO	_		VIA DI A	CCA.	TASTAN	MENTO	
\vdash		_						_			/							Sigillo	notarile	o tim	nbro dell	l'ufficio	
																		cui è	addetto	l'Uffi	iciale ro	gante	
																		Firma de	el richied	lente	la regis	trazior	0
																		m	ario	2 ;	Ros	si	
																						_	



Richiesta di registrazione e adempimenti successivi

Esempio (segue)

Compilazione richiesta di registrazione

	rbale a		olea dei soci :	S.r.l.							Foglio	N / di tot	
DELEC													
CODICE	FISCALE					I SOTTO:	SCRITTI						
							_						
R	5 S N	1 R A	7 ₀ E ₁	6 C 1	1 8	A Mar	io Ros	ri					
CODICE	FISCALE					FIRMA							
JODIO	TIOOALL					T I I I I							
	FISCALE					FIRMA							
000101	11100/122												
CODICE	FISCALE					FIRMA							
JODIO	TIOOALL					1111111							
			DELEGANO ALLA F SUGI	PRESENTAZIONE LI IMMOBILI AD U	DEL PRESE ISO ABITATI	ENTE MODELLO, CON L VO E RELATIVE PERTI	'EVENTUALE I NENZE COME I	SERCIZIO DELL NDICATO NEL Q	OPZIONE PER UADRO F, IL SI	LA CEDOLA 3./SIG.RA	ARE SECCA		
DATI D	EL DELEGAT	0		NOME				CODICE FISC.	ALE				
								352.32.130					
Oliver	DO E 515	I A DI COS	OLATIONE H										
N.ORD.		PRINCIPALI	CIAZIONE IMMOBILI / PI	ERTINENZE				PERTIN	ENZA				
7202	Numero Orc	dine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordin	e immobile	Numero Ordine immob	ile Numero	Ordine immobile	Numero Ordin	e immobile	Numero Ordine immo	bile Numero C	Ordine immobile
QUAD N.ORD.	RO F ULTER	IORI DATI DI	EGLI IMMOBILI										
PEGOZIO 7202	N. ord. imm.		Categoria	Uso abit.	BILE	Rendita catastale		Can. conc.	Num. ord. sog.		LOCATORE % Possesso		Opzione ced.
		+											
		+											
		+											
		Firma d	lel richiedente la regi	strazione	n	lario Ross	i						_
						Copia per	l'ufficio		Conforme	l modello	ministeriale - ww	w agenzieo	ntrate it

47



Deposito del bilancio 2021 al Registro delle Imprese

Per il deposito del bilancio di esercizio e dell'eventuale elenco soci annuale (per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative per azioni) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci. Il deposito del bilancio non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.

BILANCIO ORDINARIO

Art. 2423, c. 1 C.C.

- Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio in forma ordinaria, costituito da:
 - stato patrimoniale;
 - conto economico;
 - rendiconto finanziario:
 - nota integrativa.

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

- Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società di capitali che nel primo esercizio
 o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti
 (piccole imprese):
 - totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: € 4.400.000;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
- Il bilancio abbreviato è composto da:
 - stato patrimoniale;
 - conto economico;
 - nota integrativa.

BILANCIO MICRO IMPRESE

Art. 2435-ter C.C

- Sono considerate microimprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: € 175.000;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- Nel caso in cui le imprese che rientrano nella classe delle microimprese volessero comunque presentare il bilancio completo di nota integrativa ed eventuale rendiconto finanziario, dovranno redigere e depositare il bilancio in forma abbreviata usando la relativa tassonomia.
- Al pari delle piccole imprese, anche le microimprese possono comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.

TASSONOMIA DA UTILIZZARE

- La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2022 è la versione "2018-11-04".
- La tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale all'indirizzo ovvero dal sito di XBRL Italia.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

- Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 C.C.).
- Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica sono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 2364 C.C., richiamato per le S.r.l. dall'art. 2478-bis C.C., stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

MODELLI DA UTILIZZARE

- La modulistica da utilizzare per il deposito di bilancio è il modulo B.
- Le società per azioni, S.a.p.a. e società consortili per azioni che sono tenute a depositare l'elenco soci alla data di approvazione del bilancio, dovranno allegare al modulo B il modulo S, utilizzando allo scopo il software Fedra Plus o applicativi compatibili.

Le società per azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni devono depositare l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari divincoli sulle partecipazioni medesime o riconfermare quello presentato in precedenza.



Deposito del bilancio 2021 al Registro delle Imprese (segue)

MODALITÀ DI INVIO DELLE DOMANDE

- "DIRE" è il nuovo servizio web delle Camere di Commercio per compilare e inviare online depositi ed istanze al Registro delle Imprese tra i quali le pratiche di bilancio (https://dire.registroimprese.it/). Per ora può essere utilizzato per l'invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente (S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A.) o di un bilancio che non necessita di presentazione dell'elenco soci (Società a responsabilità limitata, Società Cooperativa, Consorzi, Società di mutuo soccorso, Contratti di Rete, Aziende Speciali, Istituzioni e Consorzi degli Enti Locali). Entro il primo semestre 2022 "DIRE" potrà essere usato anche per il deposito del bilancio con contestuale aggiornamento dell'elenco soci. Il nuovo servizio "DIRE" è in grado di garantire un'agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l'installazione di software specifico;
- "FedraPlus" aggiornato all'ultima versione disponibile sul sito web o programmi compatibili da utilizzare sia per il deposito di un bilancio con presentazione di un nuovo elenco soci, sia per l'invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente o di un bilancio che non necessita di presentazione dell'elenco soci. Il programma sarà dismesso nel corso del 2022, sostituito dal nuovo servizio "DIRE";
- "altre soluzioni di mercato" realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio e raccolte nell'apposita sezione del Registro Imprese per l'invio pratiche e Comunicazione Unica.

SOGGETTI OBBLIGATI AL DEPOSITO DEL BILANCIO

- Società per azioni (SpA).
- Società in accomandita per azioni (Sapa).
- Società a responsabilità limitata (Srl).
- Società cooperative e loro consorzi, consorzi fidi, consorzi con attività esterna, società consortili, mutue assicuratrici, gruppi europei di interesse economico (Geie), enti autonomi lirici, istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni di diritto.

SOGGETTI CHE NON DEPOSITANO IL BILANCIO

- · Imprese individuali.
- · Società semplici.
- Società di fatto.
- Società di persone (per queste ultime occorre ricordare che se i soci illimitatamente responsabili sono società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata è necessario redigere e depositare il bilancio consolidato).

REDAZIONE DELL'ISTANZA XBRL

- L'utente dovrà produrre un'istanza XBRL relativa al bilancio completo di prospetto contabile e nota integrativa, nel rispetto della tassonomia di riferimento, utilizzando uno dei software disponibili sul mercato, che preveda la funzione di generazione dell'istanza XBRL, oppure gli strumenti gratuiti messi a disposizione dal sistema camerale sul sito Registroimprese.it sulla pagina dedicata alla pratica di "deposito bilanci" all'indirizzo: http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci oppure sul nuovo sito TELEMACO all'indirizzo: https://mypage.infocamere.it/ Le mie pratiche>Strumenti>Bilanci alla sezione Strumenti XBRL dove è possibile reperire:
 - un software gratuito per la compilazione dell'istanza XBRL, a partire dalla imputazione manuale dei valori in un apposito file Excel o open Office oppure, tramite la loro importazione da un istanza XBRL, anche se limitata ai prospetti contabili e redatta con qualsiasi versione di tassonomia: per ulteriori dettagli si rimanda al Vademecum pubblicato nella stessa pagina;
 - TEBENI: il servizio online per la validazione dell'istanza XBRL e la sua visualizzazione in formato HTML o PDF, in Inglese, Francese e Tedesco oltre che in Italiano. Il file generato, contenente l'istanza XBRL, deve essere definito sempre con nome file senza spazi o altri "caratteri speciali" ed estensione .xbrl anch'essa inserita dall'utente.

VALIDAZIONE E VISUALIZZAZIONE DELL'ISTANZA

- Qualunque sia lo strumento utilizzato per la generazione dell'istanza XBRL, è buona prassi provvedere alla sua verifica formale (validazione) per accertarne la correttezza e garantire il buon esito della spedizione al Registro delle Imprese, tramite:
 - il servizio online TEBENI all'indirizzo: http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci;
 - oppure nel sito TELEMACO all'indirizzo: https://mypage.infocamere.it/, nella sezione: Le mie pratiche>Strumenti>Bilanci
- Il suddetto servizio consente la verifica della correttezza formale dell'istanza XBRL (rispetto della tassonomia di riferimento, quadratura delle voci di bilancio, ecc.).
- Si tratta degli stessi controlli di base svolti dal Registro delle Imprese all'atto del ricevimento dell'istanza, pertanto questa preventiva validazione garantisce il superamento dei controlli specifici nell'istruttoria camerale
- Il servizio TEBENI offre anche:
 - la visualizzazione, in formato PDF o HTML dell'istanza XBRL che, per sua natura, non risulta leggibile o interpretabile direttamente. La visualizzazione può essere richiesta in quattro lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco;
 - la trasformazione in formato .csv dei soli prospetti contabili (utile per la rielaborazione dei dati tramite fogli di calcolo).